

# Indagini finanziarie non valide senza autorizzazione e motivazione

di [BLAST](#)

Pubblicato il 5 Giugno 2025

La Cassazione deve tenere conto delle novità introdotte nello Statuto del contribuente: l'acquisizione dei dati finanziari, oltre ad essere autorizzata a pena di illegittimità, deve essere motivata. E ciò, non solo pro futuro.

## L'autorizzazione alle indagini finanziarie deve essere motivata

I dati raccolti sulla base di indagini finanziarie eseguite in assenza della prescritta autorizzazione del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate o del Comandante regionale della Guardia di Finanza **sono inutilizzabili**, alla luce della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente nonché in ragione di un effetto indiretto della sentenza Italgomme della Corte Edu.

È noto che, ai sensi dell'art. 33, comma 6, DPR 600/1973, gli accessi eseguiti presso gli istituti finanziari al fine di acquisire dati funzionali all'effettuazione di accertamenti, devono essere autorizzati dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate o dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza. Il consolidato

orientamento della Corte di Cassazione è nel senso che l'autorizzazione ha qualifica di atto meramente interno di organizzazione degli uffici, in quanto tale privo di rilevanza esterna (Cass. n. 9645/2024 e n. 4853/2024). Ne deriva innanzitutto che lo stesso non deve essere motivato e che i dati bancari comunque ottenuti sono utilizzabili a fini accertativi, salva l'ipotesi – del tutto residuale – che il contribuente dimostri di avere subito un danno concreto dalla mancanza dell'autorizzazione. Si tratta di una interpretazione, in sé, non condivisibile. Non vi è dubbio, infatti, che la funzione originaria dell'autorizzazione in esame è quella di consentire la deroga alla tutela della riservatezza dei dati finanziari. Con la legge 413/1991 si è infatti, da un lato, abrogato il segreto bancario, quale valore pressoché assoluto, sancito nel previgente art. 35, DPR 600/1973, e, nel contempo, introdotto un meccanismo autorizzatorio che consente l'accesso ai dati finanziari. È corretto quindi sostenere che la funzione dell'autorizzazione è quella di legittimare la deroga controllata alla tutela della riservatezza delle informazioni finanziarie; in quanto tale, **essa è rivolta**, per l'appunto, non certo all'organizzazione interna



degli uffici ma **al soggetto controllato**. Tanto, nonostante l'orientamento contrario del Massimo Consesso. Si è tuttavia dell'avviso che, quantomeno a decorrere dal 18 gennaio 2024 – data di entrata in vigore della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente -, **le cose siano cambiate**. Soccorrono in proposito due chiare disposizioni di legge... ... **La versione integrale** dell'articolo è pubblicato sulla rivista [BLAST](#), direttore [Dario Deotto](#), [alla quale si rimanda](#) --> 5 giugno 2025 Luigi Lovecchio *NdR*: potrebbe interessarti anche: [Il ravvedimento speciale e le indagini finanziarie](#) Segnaliamo inoltre [la pagina di Commercialista Telematico specificamente dedicata alle indagini finanziarie](#)